

Tumore per utilizzo di cellulare: è malattia professionale non tabellata

Luca De Compadri *Avvocato e consulente del lavoro in Mantova*



Ha destato vasta eco la sentenza della Corte di Cassazione che ha riconosciuto il nesso di causalità tra l'evento morboso e la lavorazione svolta, con il conseguente riconoscimento della malattia professionale

Cass., sez. lav., 12 ottobre 2012, n. 17438

Pres. La Terza; Rel. Bandini; Ric. Inail; Res. I.M.

Malattia professionale non tabellata - Utilizzo prolungato nel tempo di cordless e cellulare - Nesso di causalità - Elevato grado di probabilità - Sussistenza

Nel caso di malattia professionale non tabellata, come anche in quello di malattia ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità. A tale riguardo, il giudice deve valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, considerando che la natura professionale della malattia può essere desunta con elevato grado di probabilità dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall'assenza di altri fattori extralavorativi, alternativi o concorrenti che possano costituire causa della malattia.

La Corte di cassazione, sez. lavoro, con sentenza n. 17438/2012 ha confermato la pronuncia della Corte d'appello di Brescia che aveva condannato l'Inail a corrispondere ad un lavoratore la rendita per malattia professionale prevista per l'invalidità all'80%. Tale lavoratore aveva agito in giudizio deducendo che, in conseguenza dell'uso lavorativo protratto, per dodici anni e per 5-6 ore al giorno, di telefoni cordless e cellulari all'orecchio sinistro aveva contratto una grave patologia tumorale. La Suprema Corte è giunta a tale conclusione seguendo il consolidato

orientamento secondo cui nel caso di malattia professionale non tabellata, come anche in quello di malattia ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità; e, a tale riguardo, il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, considerando che la natura professionale della malattia può essere desunta con elevato grado di probabilità dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall'assenza di altri fattori extralavorativi, alternativi o concorrenti che possano costituire causa della malattia.

La malattia non tabellata in generale

L'art. 3 del Tu approvato con Dpr n. 1124/1965, dispone che è obbligatoria l'assicurazione per le malattie professionali indicate in un'apposita tabella (allegato n. 4 dello stesso Tu), le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella medesima e in quanto dette lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art. 1, ossia tra quelle protette nell'industria. Il comma 1 dell'art. 211 dello stesso Tu stabilisce, poi, che l'assicurazione comprende anche le malattie professionali indicate in apposita tabella, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa e in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste negli artt. 206, 207 e 208 Tu, ossia tra quelle protette in agricoltura. Le suddette tabelle sono state modificate e integrate dal Dm 9.4.2008 (*G. U. n. 169/2008*). Giova ricordare che la Corte costituzionale, con sent. n. 179/1988, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3 del Tu, nella parte in cui non prevede che «l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno

indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro». In riferimento allo stesso parametro, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 211, comma 1, nella parte in cui non contiene analoga previsione per l'assicurazione contro le malattie professionali nell'agricoltura. Ne è derivato un ampliamento dell'ambito di tutela, che si concreta nella possibilità che il progredire della patologia nel campo del lavoro dia luogo all'identificazione di nuove manifestazioni morbose aventi eziologia professionale e che, quindi, il lavoratore ottenga l'indennizzabilità di malattie che non sono «tabellate», ma della cui origine professionale egli dia la prova. Tale prova, quindi, grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità. A tale riguardo, la Corte di cassazione⁽¹⁾ ha affermato che il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve anche valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, ricorrendo ad ogni utile iniziativa *ex officio*, diretta ad acquisire ulteriori elementi (assunzione di deposizioni, richiesta di chiarimenti al consulente tecnico e quanto altro si appalesi opportuno) in relazione all'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio. Pertanto, quando sia pacifica l'adibizione dell'assicurato ad una lavorazione tabellata, l'Istituto assicuratore che intenda negare la presunzione circa l'origine lavorativa della tecnopatologia denunciata, deve provare rigorosamente e in modo incontrovertibile l'origine extralavorativa della stessa⁽²⁾.

Il requisito di elevata probabilità che integra il nesso causale

La Suprema Corte accoglie, con la sentenza in commento, per la prima volta quell'orientamento scientifico secondo cui i telefoni mobili (cordless) e i telefoni cellulari, funzionando attraverso onde elettromagnetiche, possono causare tumori cerebrali, in particolare localizzati al nervo acustico, che è il più frequente, ma anche al trigemino. In particolare si è osservato che i due tumori appartengono al medesimo distretto corporeo, in quanto entrambi i nervi interessati si trovano nell'angolo ponto-cerebellare, che è una porzione ben definita e ristretta dello spazio endocranico, certamente compresa nel campo magnetico che si genera dall'utilizzo dei telefoni cellulari e cordless. Viene individuato, quindi, un alto grado di rischio nell'utilizzo prolungato di tali apparecchi e relativamente all'ambito lavorativo un'elevata probabilità di insorgenza della patologia tumorale, al punto da riconoscerne un'eziologia professionale. Ciò nonostante l'analisi della letteratura scientifica non porti ad un giudizio esaustivo, ma sostenga un rischio aggiuntivo per i tumori cerebrali, ed in particolare per il neurinoma, dopo un'esposizione per più di 10 anni a radiofrequenze emesse da telefoni portatili e cellulari. La Corte, pertanto, una volta provata l'esposizione alle onde elettromagnetiche per una durata di tempo, ritenuta da una parte della scienza medica sufficiente ai fini dell'insorgenza di una patologia tumorale⁽³⁾, ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra l'evento morboso e la lavorazione svolta, con la conseguenza di un inevitabile riconoscimento della malattia professionale.

- (1) Cfr. Cass., n. 3523/1997, in *Riv. inf. e mal. prof.*, 1997, II, 87. In senso conf.: Cass. n. 6434/1994, *ibidem*, 1995, II, 121, e in *Mass. Foro it.*, 1994. Cfr. anche Cass. n. 12909/2000. Con tale sentenza, la Suprema Corte, riferendosi ai principi da essa enunciati in precedenti decisioni, ha affermato che, nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, come nel caso dell'epatite, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia stessa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità degli elementi disponibili (essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di «probabilità qualificata», da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come, ad esempio, i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale. La stessa Corte di cassazione (n. 2125/2000, in *Guida al Lavoro* n. 15/2000, pag. 50) ha poi affermato che, ai fini dell'indennizzabilità della malattia professionale, per accertare che si tratti di malattia tabellata ovvero che si tratti di lavorazione morbigena, affinché l'assicurato possa giovare della presunzione di eziologia professionale, occorre fare riferimento non alla tabella vigente al momento della decisione, ma a quella vigente all'epoca dell'esposizione al rischio. Inoltre, la Suprema Corte (n. 19047/2006, in *Riv. inf. e mal. prof.*, Rubrica Giurisprudenza anno 2006) ha affermato che, in tema di tutela di malattie professionali, in ipotesi di agente patogeno tabellato suscettibile di causare una tipica malattia su uno specifico organo bersaglio, e non altre della stessa famiglia, la presunzione legale di origine professionale riguarda solo le patologie delle quali la scienza medica abbia accertato in generale il nesso causale con l'agente patogeno tabellato. Tale nesso può risiedere anche in un giudizio di ragionevole probabilità, desunta dagli studi scientifici ed anche da dati epidemiologici (in tema, confr. Cass. n. 8002/2006 in *Mass. Foro it.*, 2006; Cass. n. 14023/2004 e Cass. n. 10042/2004, *ibidem* 2004).
- (2) Cfr. Cass., 24.10.2000, n. 13992, in *Riv. Inf. e mal. prof.*, 2000, II, 90.
- (3) Levis AG: *Difetti e pregi (a lungo nascosti) dello studio Interphone. Epidemiol Prev (www.epiprev.it/publicazione/epidemiol-prev-2011-35-1-epidimezzo)*, 2011, Levis A, Grasso G, Palmisano S, Consigliere F, Gennaro V. Telefoni mobili e tumori alla testa: la sentenza della Corte d'appello di Brescia - sezione lavoro - alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e della legislazione in materia. *Med Lav.* 2012; 103, 4: 1-5.